



## Rifiuti – mancata proroga per l'iscrizione al RENTRI – Prossimo avvio della sperimentazione per il FIR digitale

### FAI INFORMA 099/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, contrariamente a quanto previsto dal provvedimento "Milleproroghe" (vedi circolare fai informa n. 051/2025 del 26 febbraio u.s.), il Ministro dell'Ambiente **non ha concesso** alcuno slittamento alla **scadenza del 13 febbraio 2025**, fissata dal D.M. Ambiente 59/2023 per l'iscrizione al **RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

A tale data, pertanto dovevano iscriversi al RENTRI le seguenti aziende:

1. **Vettori specializzati** nel trasporto c/terzi dei rifiuti, già iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
2. **Imprese di autotrasporto** di cose per conto di terzi, quali imprese **produttrici iniziali** di rifiuti con più di cinquanta dipendenti.

Rientrano in questa categoria tutte le imprese di autotrasporto che producono ad esempio:

- Olio esausto motorio (catalogato con codice EER, già CER, 13.02.05) quale rifiuto pericoloso;
- Pneumatici fuori uso (catalogati come codice EER, già CER, 16.01.03) quale rifiuto speciale non pericoloso;
- Batterie al piombo (cod. 16.06.01), al nichel-cadmio (cod. 16.06.02) e/o contenenti mercurio (cod. 16.06.03) tutti rifiuti pericolosi;
- Toner per stampa esauriti (cod. 08.03.17) rifiuto pericoloso.

La mancata iscrizione nel termine sopra indicato può comportare l'applicazione della **sanzione** amministrativa pecuniaria di 500 o 1000 euro, a seconda che si tratti di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi (cfr. articolo 258, comma 10, del D.Lgv. 152/2006). Si segnala peraltro che nel caso in cui si è proceduto all'iscrizione al RENTRI nei 60 giorni dalla scadenza (cioè entro il 14 aprile 2025) può essere applicata la sanzione ridotta ad un terzo (comma 11, art. 258).

Nel momento in cui scriviamo, peraltro, non sono pervenute in Associazione notizie circa l'applicazione di siffatte sanzioni (forse per la possibile proroga da parte del Ministero dell'Ambiente).

D'altra parte, dai dati diffusi dal Ministero dell'Ambiente emerge che alla data del 14 aprile scorso, rispetto ai 70mila operatori previsti, si erano iscritte al Rentri ben 103.540 aziende, di cui almeno 18mila sono i trasportatori specializzati nel trasporto dei rifiuti (e su tale dato abbiamo chiesto chiarimenti come Associazione, in quanto il numero appare superiore rispetto ai vettori iscritti nelle categorie 1, 4 e 5 dell'Albo gestori – forse il dato comprende anche trasportatori in conto proprio o vettori abusivi in corso di regolarizzazione con il Rentri).

Avendo definito l'avvio del Rentri una “***partenza incoraggiante***”, il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto possibile non concedere alcuna proroga e concentrarsi sull'utilizzo dei nuovi modelli per il controllo della tracciabilità dei rifiuti.

In tal senso, ha constatato il **corretto utilizzo del Registro di carico e scarico nella sola modalità telematica**, con invii delle annotazioni dei rifiuti prodotti o trattati ai servizi operativi del Rentri entro il mese successivo a quello della registrazione.

Per il **Formulario** d'identificazione dei rifiuti durante il trasporto (FIR), il nuovo modello cartaceo in due sole copie è risultato più agevole del precedente, sebbene composto da un maggior numero di campi (che però rendono possibile distinguere il produttore dal detentore; indicare esattamente l'eventuale intermediario o commerciante di rifiuti; descrivere alcune fasi del trasporto, quali il trasbordo totale o parziale su altro automezzo, indicare la sosta tecnica ed anche un secondo destinatario, qualora il primo impianto finale ritardi o rigetti l'accettazione del rifiuto).

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 7 del DM Rentri (DM 59/2023), dal 13 febbraio del prossimo anno 2026 il FIR diventerà essenzialmente **digitale** (tranne i pochi casi di produttori non obbligati all'iscrizione al Registro) ed i diversi operatori della movimentazione dei rifiuti dovranno procedere ad emettere ed aggiornare il formulario tramite propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi operativi del portale. Tutto ciò in modo da assicurare la progressiva compilazione e sottoscrizione del FIR digitale nelle diverse fasi (produzione, trasporto, intermediazione, accettazione ad impianto finale, nonché restituzione del FIR al produttore iniziale).

Al riguardo il Ministero dell'Ambiente e l'Albo gestori ambientali (suo organo di supporto tecnico-operativo) hanno preannunciato che dal prossimo mese di maggio 2025 inizierà la sperimentazione del FIR digitale.

Si suggerisce pertanto a tutte le imprese specializzate nel trasporto dei rifiuti per conto di terzi di accedere ai servizi del Rentri ed effettuare le dovute sperimentazioni, in modo da trovarsi pronte per quest'ulteriore ed importante evoluzione del sistema telematico di controllo e tracciabilità dei rifiuti.